

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI (TRATTATIVA PRIVATA) PER LA CONCESSIONE AL TAGLIO COLTURALE DI BOSCO CEDUO SULLA SEZIONE N. 5 "BOSCO CAMPRIANO" COMUNE DI CASOLE D'ELSA (C.T. FOGLIO N. 143 P.LLA 2/PARTE)

La Provincia di Siena intende affidare in concessione il taglio di un lotto di bosco ceduo di proprietà, posto nel comune di Casole d'Elsa all'interno del complesso forestale "Palazzo al Piano" **PORZIONE DELLA SEZIONE N° 5 (bosco di Campriano) C.T. Casole d'Elsa Foglio 143 p.lla 2/parte - superficie complessiva 02.44.00 Ha**, ceduo matricinato a prevalenza cerro descritto nel Piano dei Tagli "Tenuta di Palazzo al Piano" ed identificato in planimetria suddiviso in n. 4 appezzamenti:

- A) superficie 00.62.00 Ha canone base € 1.721,44 (Euro millesettecentoventuno/44)
- B) superficie 00.59.00 Ha canone base € 1.638,15 (Euro millesecentotrentotto/15)
- C) superficie 00.60.00 Ha canone base € 1.665,91 (Euro millesecentosessantacinque/91)
- D) superficie 00.63.00 Ha canone base € 1.749,21 (Euro millesettecentoquarantanove/21)

1. La ditta potrà autonomamente visionare l'area oggetto del taglio. Per chiarimenti o qualora intenda avvalersi di accompagnamento di un incaricato della Provincia dovrà prendere contatti con il Servizio Patrimonio e Demanio per l'appuntamento: riferimento n. telefono 0577 241302 o 241358, fax 0577 241903 mail m.massai@provincia.siena.it - carla.bocci@provincia.siena.it;

2. la concessione al taglio del bosco ceduo, in piedi, sarà emessa in esito a trattativa privata che si terrà nelle circostanze di tempo e di luogo precisate nell'apposito avviso.

3. L'aggiudicatario dovrà provvedere, al più tardi entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta della Provincia, alla sottoscrizione per accettazione della concessione. Se l'aggiudicatario non sottoscriverà la concessione, la Provincia di Siena potrà senz'altro considerare non perfezionata l'aggiudicazione definitiva e quindi procedere ad assegnare l'utilizzazione forestale ad altri.

La Provincia di Siena provvederà alla consegna del lotto boschivo predisponendo apposito verbale. In tale occasione, alla presenza del concessionario, saranno riscontrate le delimitazioni dell'area destinata al taglio. Dopo la consegna le misurazioni del bosco, la perimetrazione con l'apposizione dei segnali/picchetti di confine, sono ad esclusivo carico del concessionario.

4. Le operazioni di taglio potranno essere iniziate al rilascio della concessione e concluse nell'annata silvana 2015/2016 (1 ottobre 2015 al 15 aprile 2016).

5. il concessionario ha l'onere e cura di tutti gli adempimenti, osservanze e comunicazioni per l'utilizzazione forestale.

6. Nell'esecuzione dei lavori si dovranno osservare integralmente le seguenti modalità e prescrizioni:

- ordinarie - contenute nella Legge Forestale della Toscana n. 39 del 21/03/2000 e nel Regolamento Forestale 48/R.
- speciali - riportate nella concessione che richiama il Piano dei Tagli, la relazione tecnica e quanto contenuto nell'autorizzazione prot. 743 del 30/03/2005 rilasciata dalla Comunità Montana Val di Merse – Zona U – come integrata dalla proroga dei termini approvata dall'Unione dei Comuni della Val di Merse prot. n. 7001 del 16/06/2014 a cui attenersi e riferirsi per l'esecuzione dell'utilizzazione forestale formano parte integrante e sostanziale del presente documento (allegato tecnico 1)

Tutti i lavori, compreso l'allontanamento dal bosco degli assortimenti legnosi ed materiale di risulta, dovranno essere completati entro l'annata silvana 2015/2016, salvo diverse disposizioni.

7. Il concessionario rimane esclusivo responsabile dell'operare in conformità a tutte le norme relative alla sicurezza sul lavoro e in particolare per i cantieri forestali. La Provincia di Siena declina ogni responsabilità per infortuni e incidenti occorsi durante tutte le operazioni inerenti i lavori e le utilizzazioni forestali.

8. Il pagamento del canone a favore della Provincia è previsto in unica soluzione al momento del rilascio della concessione.

9. Nell'esecuzione dei lavori si dovranno osservare integralmente le seguenti modalità e prescrizioni:

- ordinarie - contenute nella Legge Forestale della Toscana n. 39 del 21/03/2000 e nel Regolamento Forestale 48/R.
- speciali - riportate nella concessione che richiama il Piano dei Tagli, la relazione tecnica e quanto contenuto nell'autorizzazione prot. 743 del 30/03/2005 rilasciata dalla Comunità Montana Val di Merse – Zona U – come integrata dalla proroga dei termini approvata dall'Unione dei Comuni della Val di Merse prot. n. 7001 del 16/06/2014 a cui attenersi e riferirsi per l'esecuzione dell'utilizzazione forestale formano parte integrante e sostanziale del presente documento (allegato tecnico 1)

Si richiamano ed evidenziano sin da ora i principali accorgimenti selvicolturali e di comportamento nell'esecuzione del taglio del bosco:

Dovranno riservarsi n. 100 piante matricine ad ettaro di cui 70 scelte fra le migliori dei vecchi turni, e le restanti fra i migliori soggetti provenienti da seme, distribuite in modo uniforme sull'intera superficie tagliata. Al fine di garantire una maggiore biodiversità, per quanto disposto dall'art 12 comma 1 del Decreto n. 48/r del 2003, si dovranno favorire le specie accessorie più rare, di buona conformazione e sviluppo, quali leccio, sughere, sorbo degli uccellatori, ciavardello, ciliegio selvatico, ornello, carpino bianco, acero campestre, castagno e altre specie minori, le quali andranno numericamente ad aggiungersi alla dotazione finale di matricine. Dovrà essere rilasciata almeno una pianta ad ettaro da destinare ad invecchiamento indefinito, come disposto dall'art. 12 comma 6 del Decreto n. 48/r del 8/8/2003.

Le matricine saranno reclutate a iniziare dai soggetti di roverella, di tutte le latifoglie nobili purchè in buone condizioni vegetative, di buon sviluppo e regolarmente distanziate; a completamento del numero stabilito, le restanti matricine saranno reclutate tra i soggetti di cerro e leccio. Le matricine dovranno essere scelte preferibilmente tra le piante da seme e a fusto dritto e chioma raccolta; il taglio, l'allestimento e lo sgombero dovranno avvenire entro i termini indicati nel Regolamento Forestale. Dette operazioni dovranno altresì essere eseguite cercando di limitare al massimo la circolazione dei mezzi gommati nelle tagliate, concentrando il più possibile la legna negli spazi vuoti. Per l'esbosco del legname si potranno utilizzare solo mezzi gommati o animali; la ditta esecutrice dei lavori si dovrà comunque attenere a tutte le disposizioni che potranno essere impartite dal Servizio Forestazione della Provincia di Siena e dal competente comando del Corpo Forestale dello Stato.

Il taglio delle ceppaie dovrà essere realizzato a filo del terreno, al fine di eliminare i ristagni di acqua e favorire l'affrancamento di polloni più sani e vigorosi.

Il materiale legnoso di risulta, qualora non venga allontanato dalla tagliata nei tempi previsti dalla normativa, potrà essere:

- distribuito deprezzato sul terreno o posto in cumuli o andarne di ridotto volume e di altezza non superiore a 1 metro (dovrà comunque essere allontanato dalla strada di 20 metri, dalle cesse parafuoco e dal bosco che non verrà tagliato);
- sistemato a protezione delle ceppaie tagliate al fine di prevenire eventuali danni che potrebbero essere causati ai ricacci dalla fauna selvatica.

L'esbosco dei prodotti dovrà essere effettuato adottando ogni cautela atta a prevenire danneggiamenti al suolo, alle ceppaie, alle matricine, che rimarranno a dote del bosco, evitando in particolare l'uso di mezzi meccanici non idonei o comunque tali da comportare movimenti di terra per l'accesso al bosco o per l'ampliamento delle piste da smacchio o strade esistenti.

Per lo smacchio dovranno essere utilizzate le piste esistenti che al termine dei lavori dovranno essere risistemate. Le piste temporanee dovranno essere ricoperte con frascume ad intervento terminato. Eventuali danneggiamenti saranno a carico degli operanti nella zona che risponderanno in solido.

10. Durante le varie fasi dei lavori è facoltà della Provincia di Siena di verificare che non venga danneggiato il proprio patrimonio forestale/boschivo, compreso avviare procedimento per il risarcimento dell'eventuale danno.

11. Il concessionario, ultimato l'allontanamento dei materiali dovrà darne comunicazione alla Provincia di Siena, la quale, tramite personale incaricato, provvederà al rilevamento generale dei luoghi (compresi eventuali danni arrecati alla proprietà) redigendo apposito verbale.

12. Eventuali sanzioni e penalità addebitate per mancato rispetto delle condizioni, prescrizioni e di quanto altro in seguito eventualmente disposto, rimangono comunque sempre e solo a carico del concessionario.

13. La presentazione della manifestazione d'interesse rappresenta implicita accettazione del presente foglio patti e condizioni, che debitamente sottoscritto farà parte integrante della concessione in caso di aggiudicazione.